

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|--------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MIRONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MODICA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) DE LUCA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 30/07/2020

FATTO

In data 7/07/2015 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 44.760,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 373,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 10/01/2020, dopo la scadenza di n. 50 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 522,20 per rimborso delle commissioni per la mandataria non maturate.

Con reclamo datato 22/01/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non maturate e la restituzione di una quota insoluta, per complessivi Euro 1.936,60, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione e spese legali.

Il resistente vi riscontrava deducendo che null'altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito e l'inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di natura *recurring*, era stata già abbuonata e non vi erano rate trattenute in eccedenza da restituire.

Con ricorso del 4/03/2020 il ricorrente insiste nelle richieste.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo; aggiunge che il contratto e i moduli cd. SECCI indicano dettagliatamente gli oneri a carico del cliente e la loro destinazione; precisa che le provvigioni sono dovute



all'intermediario del credito intervenuto alla stipula per il compimento di attività solo preliminari del prestito, come specificato in contratto nonché nell'accordo di distribuzione che produce; conclude per il rigetto integrale del ricorso.

Il ricorrente vi replica insistendo nelle richieste.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l'intermediario intervenuto hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito ha natura *recurring* ma è stata rimborsata mediante l'abbuono nel conteggio estintivo, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

| rate complessive | 120 | rate scadute | 50 | Impor ti | Nat ura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Resid uo |
|--|-----|---------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| rate residue | 70 | TAN | 7,24 % | | | | | |
| Denominazione | | % rapportata al TAN | 37,49 % | | | | | |
| <i>Commissione mandataria perfezionamento prestito</i> | | | | 895,20 € | <i>Up front</i> | 335,61 € | | 335,61 € |
| <i>Provvigioni intermediario del credito</i> | | | | 1.790,40 € | <i>Up front</i> | 671,22 € | | 671,22 € |
| Totale | | | | | | | | 1.006,83 € |

oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.006,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI